

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5082 R	10 aprile 2001	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale energia
sul messaggio 6 febbraio 2001 concernente il rilascio alla CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, della concessione per l'utilizzazione delle acque della Rovana a Campo Vallemaggia e l'assegnazione di un prestito LIM cantonale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica**

1. INTRODUZIONE

Il Municipio di Campo Vallemaggia ha inoltrato in data 11 gennaio 1999 la domanda di concessione per lo sfruttamento delle acque del fiume Rovana sul proprio territorio. In seguito, con lettera del 12 gennaio 2000, lo stesso Municipio ha richiesto che la concessione fosse rilasciata alla costituenda società CEL Vallemaggia SA, della quale il Comune intendeva detenere la maggioranza delle azioni.

Grazie al decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990, alla legge cantonale sull'energia approvata dal Gran Consiglio l'8 febbraio 1994 e alla legge federale sull'energia del 26 giugno 1998, si è dato un ampio sostegno allo sviluppo di progetti atti alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica in torrenti di contenute dimensioni o attraverso piccoli impianti integrati negli acquedotti comunali.

2. RILASCIO DELLA CONCESSIONE

2.1. Il progetto

Il progetto di nuovo impianto idroelettrico prevede lo sfruttamento delle acque del torrente Rovana che scorrono nella galleria di deviazione già esistente, approfittando della presenza della presa d'acqua, sbarramento realizzato nel 1996 proprio per deviare le acque del torrente nell'apposita galleria artificiale, così da evitare un'ulteriore erosione del piede della frana di Campo.

La presa d'acqua per la condotta di adduzione alla centrale verrà realizzata nella galleria alla progressiva 1780, da dove, con una condotta della lunghezza di 260 m, si raggiungerà la centrale, che sarà realizzata a monte della briglia Secada.

Essendovi già l'opera di deviazione delle acque del torrente Rovana, si può affermare che il progetto di nuova centralina avrà un'incidenza contenuta sul regime idrico del torrente.

Il progetto prevede un investimento di 6.1 mio di franchi. Considerando una produzione annua di 7.1 mio di kWh, il costo di produzione è stato calcolato in 10.28 cts/kWh.

Fra gli aspetti interessanti da ascrivere alla realizzazione di questo progetto si possono citare:

- la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione che serve anche il Comune di Campo Vallemaggia;
- la possibilità di approfittare dell'opera di protezione della frana di Campo, nel senso di sfruttare il salto artificiale creato con la costruzione della galleria di deviazione del torrente.

2.2. Gli aspetti ambientali relativi alla realizzazione del nuovo progetto

In base all'art. 31 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, il **deflusso minimo** da garantire nel torrente Rovana dal punto di prelievo fino al punto di restituzione è pari a **161 l/s**. Il progetto in questione propone il rilascio di un deflusso minimo differenziato sull'arco dell'anno, partendo comunque da un valore minimo di 161 l/s. Dopo una prima valutazione del progetto sono stati fatti gli approfondimenti seguenti:

- effetti del progetto sull'habitat acquatico e sulla fauna ittica;
- effetti conseguenti alla nuova dotazione. Verifica della dotazione minima definita dall'art. 31 cpv. 1 LPAc e della temperatura nel caso di deflusso minimo diversificato;
- misure necessarie per la mitigazione degli effetti integrati nel progetto.

Questi approfondimenti sono stati eseguiti nel corso del 1998 da parte dello Studio Ecocontrol intitolato "Effetti delle captazioni sull'ecosistema acquatico del torrente Rovana".

Ai progettisti venivano in seguito richiesti ulteriori approfondimenti, eseguiti nel corso del 1999: in particolare, nel mese di agosto 1999 sono state analizzate nel dettaglio le prove di deflusso differenziato sul corso d'acqua interessato.

A riprova della bontà degli approfondimenti eseguiti, oltre alle conclusioni positive alle quali sono giunti i servizi cantonali competenti, vi è pure da segnalare la posizione della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, che dopo aver inoltrato un'opposizione alla domanda di concessione in oggetto il 12 marzo 1999, il 28 maggio dello stesso anno ritirava l'opposizione affermando in particolare di aver rilevato come i servizi cantonali competenti stavano svolgendo al meglio il loro compito legato all'analisi di questo progetto, a favore della salvaguardia del patrimonio ittico e della natura in genere.

Gli studi e gli approfondimenti eseguiti in merito agli aspetti ambientali hanno portato alla conclusione che il progetto merita di essere sostenuto, ritenuto che non comporta dei pregiudizi agli aspetti ambientali salvaguardati nel rispetto delle esigenze stabilite dalla LPAc. Al fine di salvaguardare in particolare gli interessi della fauna ittica nonché della qualità dell'acqua, nel progetto si prevede di istituire un regime di dotazione differenziato lungo l'arco dell'anno, che permetta un maggior deflusso durante il periodo di vegetazione assicurando anche il trasporto dei sedimenti fini che pregiudicherebbero altrimenti la qualità dell'habitat utilizzato dalla comunità bentonica e dalla fauna ittica.

A questo proposito, durante la trattativa inerente al ricorso della FTAP, veniva stipulato un accordo con cui i futuri azionisti della Società (Comune, Patriziato e Senco SA) si impegnavano ad assicurare alla FTAP e, per essa, alla Sezione valmaggese un contributo annuo, a condizione che questa somma fosse destinata a coprire i costi di interventi (semina, controlli, ecc.) limitati alla Valle Bavona.

All'art. 11 del decreto legislativo riguardante il rilascio della Concessione, questa somma è fissata in fr. 1'000.-/anno: come da accordo raggiunto, questo importo sarà da destinare al

fondo per la fauna ittica e la pesca per il tramite della **locale Società Pescatori di Vallemaggia**.

Il progetto si iscrive infine nella politica di promovimento e di sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, previste nell'ambito del programma Energia 2000.

2.3. Gli aspetti economici

La Confederazione ha emanato a partire dal 1° gennaio 2000 le nuove raccomandazioni sul prezzo d'acquisto dell'energia elettrica nelle quali si raccomanda di applicare un prezzo medio annuo massimo di 15 cts/kWh (contro i 16) e si garantisce comunque una retribuzione minima pari al costo di produzione del kWh maggiorato del 10% nel caso in cui i suddetti costi di produzione risultino inferiori al 90% del prezzo annuo di ripresa.

Il progetto quindi, anche dal profilo economico, poggia su basi sicuramente solide.

3. CONCESSIONE DI UN PRESTITO LIM CANTONALE ALLA CEL CAMPO VALLEMAGGIA SA

Come già visto in precedenza, il progetto prevede un investimento di 6.1 mio di franchi, di cui **5.91 mio di franchi computabili nell'ambito della LIM**.

Come si evince dal piano di finanziamento presentato nel messaggio, gli aiuti LIM che si propongono sono costituiti da:

- prestito LIM TI (10.2% di fr. 5'910'000.-) fr. 600'000.-
- prestito LIM CH (20.3% di fr. 5'910'000.-) fr. 1'200'000.-

Da notare inoltre che, con decisione del 9 giugno 2000, il Consiglio di amministrazione dell'AET ha stanziato un prestito di fr. 610'000.- a favore della CEL.

Il 31 ottobre 2000 è stata costituita ufficialmente la Società anonima CEL Campo Vallemaggia, iscritta nel Registro di commercio il 6 dicembre 2000.

Il capitale azionario, che ammonta a fr. 200'000.--, è così costituito:

Comune di Campo Vallemaggia	fr. 102'000.- (51%)
Patriziato di Campo Vallemaggia	fr. 58'000.- (29%)
Senco Holding SA, Locarno	fr. 40'000.- (20%)

Aspetto rilevante e da considerare in modo positivo è sicuramente costituito dal fatto che il Comune di Campo Vallemaggia detiene la maggioranza qualificata del capitale azionario, e che ben l'80% dello stesso capitale è in mano agli Enti pubblici locali, per cui i benefici economici del progetto andranno a ridondare in modo positivo nell'economia e nella realtà socio-economica locale.

Sempre a questo proposito, la Commissione chiede che in ogni caso il capitale azionario sia sempre almeno del 51% di proprietà del Comune di Campo Vallemaggia, e questo aspetto dovrà essere garantito nel decreto legislativo che verrà approvato dal Gran Consiglio tramite la soluzione proposta nel presente rapporto e sviluppata in analogia con quanto già avvenuto con la microcentrale di Dalpe.

È evidente che nel caso di una futura fusione dei Comuni, il trasferimento delle azioni al nuovo Comune sarà automatico.

4. CONCLUSIONI

Preso atto di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che le proposte di aiuto finanziario corrispondono a quanto previsto dalle Linee direttive e dal Piano finanziario, la Commissione speciale energia invita il Gran Consiglio ad approvare i due decreti legislativi annessi al presente rapporto.

In particolare per quanto attiene al decreto relativo al rilascio della Concessione, la Commissione propone al Gran Consiglio l'inserimento di un nuovo cpv. 2 all'art. 3.

Per la Commissione speciale energia:

Roland David, relatore

Adobati - Arn - Beretta Piccoli - Calastri -

Feistmann - Ferrari F. - Ferrari Massimo -

Lombardi - Nussbaumer - Paglia -

Pantani - Pestoni

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio alla CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 febbraio 2001 no. 5082 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 10 aprile 2001 no. 5082 R della Commissione speciale energia;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1),

d e c r e t a :

Articolo 1

Alla Società Centrali Elettriche (CEL) Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, é data la concessione di utilizzare le acque del fiume Rovana derivate sul territorio del Comune di Campo Vallemaggia da quota 1205.1 m.s.m. a quota 1033.70 m.s.m.

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media	Q_m	=	590 l/s
caduta lorda	H	=	171.4 m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	992 kW

²Questa potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione é vincolato:

- a) al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 79'360.- (992 x fr. 80.-), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) all'impegno da parte del titolare a fare in modo che l'esercizio dell'impianto idroelettrico non sia da ostacolo al funzionamento della briglia costruita sul fiume Rovana a protezione della frana di Campo;
- c) all'accordo con il consorzio incaricato della gestione della briglia di contenimento, per l'esercizio della stessa;

²Il Comune ed il Patriziato di Campo Vallemaggia si impegnano a non cedere in nessun caso, senza previa autorizzazione del Gran Consiglio, azioni, siano esse acquistate da privati o da enti pubblici.

In ogni caso almeno il 51% del capitale azionario dovrà essere sempre di proprietà del Comune di Campo Vallemaggia.

³Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto è esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 8 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione è accordata per un periodo di 40 anni.

²La concessione avrà inizio con la messa in esercizio della centrale Rovana, ma al più tardi il 1° gennaio 2003.

³Il Cantone avrà il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche, con preavviso di 2 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla messa in esercizio. Per le aggiunte, gli ampliamenti o i rinnovamenti eseguiti dopo il 1° gennaio 2020, il prezzo di riscatto sarà pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo del 2.5% a partire dall'anno della loro messa in esercizio;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso minimo, dalla presa al punto di restituzione, di 161 l/s durante tutto l'anno.

A dipendenza delle portate del corso d'acqua e delle condizioni di esercizio della centrale, il deflusso minimo dovrà essere incrementato ai valori seguenti:

- 400 l/s dal 1° aprile al 30 aprile
- 2000 l/s dal 1° maggio al 31 maggio
- 2500 l/s dal 1° giugno al 30 giugno
- 1500 l/s dal 1° luglio al 31 luglio
- 700 l/s dal 1° agosto al 30 settembre

²L'autorizzazione al prelievo ai sensi della LPAc viene concessa a titolo provvisorio per un periodo di 2 anni (art. 35 cpv. 2 LPAc).

³L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

⁴I deflussi minimi fissati al capoverso uno sono da ritenersi dotazioni temporanee ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LPAc. Dopo i primi due anni di esercizio, sulla base dei dati forniti dal concessionario, l'Autorità cantonale si riserva di adeguare le condizioni di rilascio delle dotazioni.

Articolo 9

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Articolo 10

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata:

- almeno 4 ore per gli aumenti
- almeno 8 ore per le riduzioni

²In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

Articolo 11

Il concessionario sarà tenuto a versare un importo annuo di fr. 1'000.- da destinare a favore del fondo per la fauna ittica e la pesca e a risarcire eventuali danni derivanti dall'esercizio dei suoi impianti.

Articolo 12

Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 LUF1.

Articolo 13

Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Articolo 14

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un prestito LIM cantonale alla CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 febbraio 2001 no. 5082 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il progetto della CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica, per una spesa complessiva preventivata in fr. 6'100.000.-, di cui fr. 5'910'000.- computabili ai sensi della LIM cantonale.

Articolo 2

Alla CEL Campo Vallemaggia SA è concesso un prestito, senza interessi e da ammortizzare in 25 annualità, di fr. 600'000.- (seicentomila), pari al 10.2% della spesa computabile preventivata di fr. 5'910'000.-, in base alla LIM cantonale.

Articolo 3

Il prestito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio regioni di montagna.

Articolo 4

¹Le modalità di versamento del prestito sono stabilite dalla Sezione del promovimento economico e del lavoro.

²Il prestito è versato dopo il collaudo dell'impianto e l'approvazione della liquidazione da parte dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti, ed è in ogni caso vincolato all'osservanza delle disposizioni legali e contrattuali.

³A giudizio della Sezione del promovimento economico e del lavoro possono essere versati degli acconti sul prestito concesso.

Articolo 5

Il presente decreto legislativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.